

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1997

relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(98/180/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDONO:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e con il paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che si dovrebbe approvare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 12 giugno 1995,

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione⁽²⁾.

Articolo 2

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione e di comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 110 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, secondo il suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 323 del 4.12.1995, pag. 41.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è presa, secondo i casi, rispettivamente del Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 130 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i sud-

detti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER